

**STATUTO
ASSOCIAZIONE
“LOTO - ODV”**

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'associazione di volontariato denominata **“Loto - ODV”**, qui di seguito detta “Associazione”.

2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede e Durata

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Bologna.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione.

4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. La Associazione persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) interventi e servizi sociali, tra le quali,

- organizzare iniziative idonee a garantire il sostegno psicologico della donna e della sua famiglia, sia durante il ricovero che nelle fasi successive, nonché realizzare e sostenere ogni attività rivolta al miglioramento delle condizioni di vita delle pazienti e delle loro famiglie;

- assicurare alle pazienti affette da tumori femminili un aiuto per affrontare problemi pratici e per avere informazioni sulle leggi e i diritti che tutelano i pazienti oncologici;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, tra le quali:

- diffondere la conoscenza del tumore ovarico e di tutti i tumori ginecologici tra la popolazione e tra i medici di base;

- organizzazione di incontri formativi e di orientamento delle pazienti e delle donne in generale verso una maggiore attenzione ai sintomi precoci della malattia e, in prospettiva futura, alle possibilità di prevenzione primaria;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, tra le quali

- gestione di eventi tesi alla diffusione dei risultati raggiunti in ambito socio sanitario grazie al sostegno della Associazione;
- organizzazione, promozione e sostegno di momenti e/o giornate di sensibilizzazione sui temi legati alla malattia;
- attività di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche relative alla prevenzione, alla diagnosi e a tutte le fasi di cura del tumore ovarico e di tutti i tumori ginecologici.

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- promozione e sostegno di progetti di ricerca tesi all'approfondimento, alla prevenzione e alla cura del tumore ovarico e di tutti i tumori ginecologici;

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione e gestione di interventi di sostegno rivolti alle donne e alle loro famiglie che si trovino in condizioni di difficoltà economica e/o sociale, anche al fine di garantire loro effettive possibilità di cura della malattia.

Nel perseguimento degli scopi sociali l'Associazione:

- ❖ svolge attività sinergiche con istituzioni, enti ed organismi che operano nell'ambito socio sanitario anche attraverso relazioni di collaborazione tra due (o più) imprese od enti, regolamentate da un contratto, centrate su uno o più progetti comuni o

complementari, che prevede un grado variabile di integrazione tra le risorse degli enti coinvolti.

❖ Promuove la raccolta di denaro e beni per il perseguimento degli scopi statuari attraverso le raccolte pubbliche di fondi nelle modalità e nei limiti prescritti dalla Legge.

❖ Promuove campagne di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica e in particolare delle donne.

3. L'Associazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale - esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo - nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 4 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione entro 60 giorni dalla presentazione della stessa da parte dell'aspirante associato, e si attiene a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
5. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare le ragioni nel relativo provvedimento di rigetto che va comunicato all'interessato.
6. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli associati nella prima riunione utile.
7. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 5 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno **pari diritti e doveri** nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di accesso ai libri sociali mediante richiesta scritta al Presidente da presentare ai sensi del presente statuto, di partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, di votare in proprio e/o per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di convocare l'assemblea qualora lo richiedano un decimo degli associati.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 Volontari

1. Per lo svolgimento della propria attività l'associazione si avvale in modo prevalente di volontari, anche non associati.
2. I volontari sono coloro che, in modo non occasionale, prestano la propria opera gratuita, spontanea e personale, a favore della comunità e del bene comune per il tramite della Associazione.
3. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
4. Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. I volontari non occasionali sono iscritti in apposito registro obbligatorio.
6. L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
7. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nel rispetto della normativa vigente.
8. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
9. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

1. La qualifica di associato si perde per:
 - Decesso;

- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa, ed è comunicata al soggetto interessato.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte del socio escluso e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo (eventuale).

2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
 2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
 3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati.
 4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero di membri, nonché i componenti dell'eventuale Organo di controllo;
 - d) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
 - f) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- L'Assemblea ha inoltre il compito di:
- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - j) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - k) deliberare lo scioglimento della Associazione;
 - l) delibera sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente a mezzo di avviso in forma scritta inviato agli associati, anche per il tramite di ausili telematici, almeno otto (8) giorni prima della data fissata ed affisso entro il medesimo termine nella bacheca sociale. Le modalità di trasmissione dell'avviso di convocazione devono in ogni caso garantire l'avvenuto recapito nonché la tempestiva informazione a ciascun Socio in merito agli argomenti da trattare.

2. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno e delle materie da trattare, del luogo, dell'ora dell'adunanza, nonché le modalità della riunione. In assenza di regolare convocazione, in ogni caso l'Assemblea si reputa regolarmente costituita e la relativa deliberazione s'intende adottata, quando ad essa partecipino tutti gli aventi diritto e nessuno dei soci si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione, il quale designa un altro socio a fungere da segretario. Nelle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario nominato.

2. L'Assemblea, in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti espresso in forma palese.

3. La Assemblea straordinaria quando delibera sulle modifiche statutarie, la

trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un quinto degli associati.

Per deliberare la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione e la scissione della Associazione occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo, è sempre necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

4. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche assenti, dissidenti o astenuti dal voto, e sono adottate con il voto espresso in forma palese.

5. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere

predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione.

6. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea e delle eventuali deleghe.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli originariamente eletti.

4. Se viene a mancare un numero di consiglieri superiore alla metà del numero totale dei membri, il Consiglio decade e il Presidente deve convocare l'assemblea per le nuove elezioni dell'intero organo direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e nomina un Segretario e un Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario, quando ne facciano richiesta motivata almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il

luogo, l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare nonché le modalità di riunione.

3. Il Consiglio Direttivo può tenersi in presenza presso la Sede dell'Associazione ovvero in altra Sede stabilita, ovvero anche in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e votare in modo palese.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal membro del Consiglio a ciò designato o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

5. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo sono attribuite, inoltre, le seguenti competenze:

- a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) redigere l'eventuale regolamento dei lavori assembleari da sottoporre all'approvazione della Assemblea dei Soci;

- f) individuare e disciplinare le eventuali attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative;
- g) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, laddove svolte, nella nota integrativa al bilancio o in calce al rendiconto consuntivo;
- h) adottare gli eventuali Regolamenti associativi, non riservati alla competenza della Assemblea dalla legge o dallo Statuto;
- i) indire adunanze, convegni, ecc.;
- j) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- k) deliberare in ordine all'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- l) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- m) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- n) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- o) istituire sedi operative.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

a) la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e, laddove non si proceda alla nomina di un segretario tra i soci in sede di Assemblea, la redazione dei verbali dell'Assemblea.

b) la cura e la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) la redazione e la tenuta dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea, nonché la corretta tenuta di tutti i libri sociali, ad esclusione di quello dell'Organo di controllo, laddove istituito.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

a) curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili;

b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente della Associazione, anche mediante l'ausilio di mezzi telematici e sottoscritta dal Socio richiedente.
4. L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, laddove possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare.
5. Entro venti (20) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente dell'Associazione comunica al Socio interessato la data e le modalità dell'accesso.
6. Il Socio interessato può anche richiedere copia dei documenti richiesti.

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - a) quote associative;
 - b) erogazioni liberali di associati e terzi;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g) rendite patrimoniali;
 - h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio sociale va dal (1°) primo gennaio al (31) trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dalla Assemblea dei soci entro i 120 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio. Tale termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.
3. Copia del bilancio consuntivo o del rendiconto verrà messo a disposizione di tutti gli associati almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale prevista per la sua approvazione, unitamente alla relazione dell'organo di controllo, qualora nominato.
4. Nella relazione di missione al bilancio o in calce al rendiconto consuntivo, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione, oltre ai rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.
5. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 del presente Statuto.
2. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, l'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio regionale del Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore e salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato dalla Assemblea straordinaria degli associati.

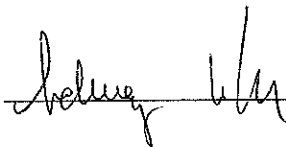
Art. 22 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Il Presidente *pro tempore*



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

28 FEB. 2022

Registrato il

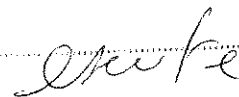
Atto

3

di N

432

Pagato €



(Euro

IL FUNZIONARIO
Cms. Casano